

DELIBERAZIONE COMITATO ESECUTIVO N. 171 DD. 18.12.2017

O G G E T T O: approvazione convenzione quadriennale 2017-2020 fra la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e l'Azienda per il Turismo Valsugana società cooperativa per il sostegno finanziario all'accordo con Fick - Federazione Italiana Canoa Kayak - per la promozione turistica sui territori d'ambito che si affacciano sul lago di Caldonazzo. Impegno di spesa.

IL COMITATO ESECUTIVO

Richiamata la legge provinciale 11 giugno 2002 n. 8 che ha definito la disciplina della promozione turistica in provincia di Trento, in particolare prevedendo in capo ai Comuni, ricadenti nei vari ambiti territoriali, il compito di promuovere la costituzione di soggetti privati aventi lo scopo di sostenere l'immagine turistica degli ambiti di riferimento, in sostituzione delle aziende di promozione turistica ex L.P. 21/1986;

preso atto che i Comuni dell'ambito della Valsugana e del Tesino dal 27.09.2007 hanno promosso la costituzione di Azienda per il Turismo VALSUGANA soc. coop., e che della stessa cooperativa fa tuttora parte in qualità di socio - a partire dal mese di novembre 2007 e sino ad avvenuta alienazione della partecipazione stessa come stabilito dal Consiglio di Comunità con deliberazione n. 18 dd. 28.09.2017 - anche la Comunità Alta Valsugana e Bersntol;

considerato che fra i compiti istituzionali che la Comunità di valle è chiamata a svolgere rientrano le attività volte a favorire lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività e che fra queste rientrano anche iniziative di promozione turistica, rappresentando il turismo una risorsa importante per lo sviluppo dell'economia del territorio d'ambito;

rilevato che, aderendo ad Azienda per il Turismo VALSUGANA soc. coop., anche la Comunità di valle ha inteso di fatto svolgere attività quale quella di promozione turistica, nell'ambito della propria autonomia privata mediante la partecipazione ad una società cooperativa, come previsto dall'art. 10 della L.R. 23.10.1998 n. 10, di modifica dell'art. 44 L.R. 04.01.1993 n. 1;

rilevato inoltre che in base allo statuto di Azienda per il Turismo VALSUGANA soc. coop. i soci sono tenuti ad intervenire finanziariamente a favore della promozione turistica e della valorizzazione delle iniziative realizzate sul suo territorio;

osservato che l'Azienda per il Turismo VALSUGANA soc. coop. svolge attività di promozione, in particolare, nella categoria dell'informazione e dell'assistenza turistica, del marketing generale e del marketing specifico, nonché attraverso la realizzazione di iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico dell'ambito di riferimento;

considerato che la legge provinciale 11 giugno 2002 n. 8 prevede la concessione di finanziamenti provinciali per tali attività ai nuovi soggetti d'ambito incaricati della promozione turistica;

rilevato che la misura del finanziamento è correlata al livello qualitativo e quantitativo delle attività di promozione resa e alle capacità di autofinanziamento, sulla base di un annuale programma di

attività da presentare unitamente alla domanda di contributo, e che pertanto lo stesso finanziamento dipende dalla capacità progettuale e di coinvolgimento finanziario locale;

considerato che la partnership quadriennale con FICK Federazione Italiana Canoa Kayak si basa su una lunga collaborazione con Azienda per il Turismo VALSUGANA soc. coop., contraddistinta già da un secondo rinnovo per il quadriennio 2013-2016 alla luce degli ottimi risultati raggiunti in termini di visibilità, di presenze di atleti, tecnici, accompagnatori e turisti;

vista la volontà di Azienda per il Turismo VALSUGANA soc. coop. di inserire nel proprio programma di attività una partnership quadriennale 2017-2020 con FICK Federazione Italiana Canoa Kayak per lo sviluppo dell'attività della canoa sul Lago di Caldonazzo che mira a promuovere in particolare il territorio dei Comuni rivieraschi di Caldonazzo e Calceranica al Lago;

visto in particolare l'accordo quadriennale 2017-2020 sottoscritto da Azienda per il Turismo Valsugana soc. coop., in qualità di capofila del progetto di promozione canoa, in virtù del quale Azienda per il Turismo Valsugana soc. coop. si impegna a versare a FICK Federazione Italiana Canoa Kayak, un importo annuale di Euro 15.000,00, a fronte del rispetto da parte di FICK Federazione Italiana Canoa Kayak degli impegni ivi previsti;

preso atto che in data 21 febbraio 2017 il Presidente della Comunità con nota in atti sub prot. n. 3876/15.1 aveva espresso parere favorevole di massima sulla proposta di accordo quadriennale di partnership 2017-2020 per lo sport acquatico delle canoa sul lago di Caldonazzo, *“ritenuto di particolare interesse per la nostra comunità”*, riservandosi la *“formalizzazione degli accordi in base alle proposte definitive che perverranno da codesta spettabile APT e subordinatamente all'approvazione da parte degli organi competenti”*;

acquisita la proposta definitiva da parte di Azienda per il Turismo VALSUGANA soc. coop., il Consiglio di Comunità con deliberazione n. 27 dd. 13.11.2017 ad oggetto *“2^ variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019”*, ha previsto specifico adeguamento al capitolo di parte corrente inerente la concessione di contributi in ambito turistico, specificatamente di €. 4000,00 annui per la fattispecie in oggetto;

osservate le potenzialità espresse dal Lago di Caldonazzo come specchio d'acqua adatto ad ospitare grandi eventi sportivi e ritiri di professionisti;

visto l'obiettivo dell'accordo quadriennale tra Azienda per il Turismo VALSUGANA soc. coop. e FICK Federazione Italiana Canoa Kayak di aumentare la visibilità del Lago di Caldonazzo quale punto di riferimento per la canoa a livello nazionale e internazionale;

considerata la condivisione del progetto da parte delle amministrazioni comunali di Caldonazzo e Calceranica al Lago;

rilevato che la stessa Comunità di valle intende operare un efficace sforzo promozionale della propria immagine, di quella del lago di Caldonazzo e conseguentemente di tutti i suoi comuni rivieraschi, al fine di contribuire a dare impulso alle attività turistiche legate al tessuto economico del territorio;

rilevato che l'accordo prevede il diretto coinvolgimento, oltre che di Apt Valsugana e del Circolo Nautico di Caldonazzo come suo partner tecnico, anche dei Comuni di Caldonazzo e di Calceranica al Lago, a dimostrazione di come tutto il territorio creda nello sviluppo di un progetto in grado di catalizzare l'attenzione a livello nazionale e internazionale; l'obiettivo finale è infatti quello di

aumentare la capacità strutturale e di servizio del Lago di Caldonazzo, al fine di aumentare la visibilità del Trentino ed in primis della Valsugana e del lago di Caldonazzo quale punto di riferimento per la canoa a livello nazionale ed internazionale;

rilevato che allo scopo è necessaria la stipula di una convenzione che regoli i rapporti della promozione di cui sopra con l'Azienda per il Turismo VALSUGANA soc. coop., e la contribuzione annuale per il quadriennio di validità delle convenzione;

vista la bozza di convenzione inviata dalla Azienda per il Turismo VALSUGANA soc. coop. la quale si compone di n. 5 articoli;

ritenuto quindi di approvare la convenzione al fine della promozione turistica della canoa sul lago;

riscontrato che trattasi a tutti gli effetti di una proposta in campo turistico avente particolare finalità e rilevanza, caratterizzandosi per uno specifico interesse istituzionale, meritevole di riconoscimento pubblico;

ritenuto altresì oltremodo significativo e lungimirante, alla luce dell'importanza crescente che riveste la valorizzazione del territorio per il conseguente sviluppo globale della comunità ivi insediata, investire le risorse (anche finanziarie) dell'ente pubblico per favorire la promozione turistica del territorio;

visto al riguardo l'art. 2 dello Statuto laddove stabilisce che la Comunità *“rappresenta indistintamente i comuni e le comunità locali che la costituiscono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale, valorizzando le peculiarità etniche, linguistiche, culturali, storiche e ambientali del territorio e della relativa popolazione”, “s’impegna per la salute e la sicurezza dei cittadini nonché per la salvaguardia dell’ambiente e per un organico assetto del territorio” e “valorizza le specificità dei Comuni, le tradizioni locali, nonché il patrimonio storico, culturale, artistico e architettonico del territorio”;*

visto altresì l'art. 7, specificatamente il comma 2, dello Statuto laddove stabilisce che *“la Comunità valorizza il ruolo del cittadino singolo, dell’associazionismo, della cooperazione e del volontariato e ne riconosce l’elevata importanza per la partecipazione all’attività amministrativa della Comunità”;*

visto l'articolo 7 *“Misure di trasparenza”*, comma 1, della L.R. n. 8/2012, e richiamata al riguardo la circolare prot. n. 310/1.10 dd. 08.01.2014, ad oggetto *“Prima attuazione dei precetti in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, emessa dal Segretario Generale di questa Comunità, come successivamente integrata con circolare prot. n. 2249/1.10 dd. 29.01.2014;

visti il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità 2017-2019, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 10 dd. 30/01/2017 e il Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 dd. 30/12/2014;

preso atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento si applicano anche al beneficiario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso;

visto il Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 38 dd. 28 dicembre 2016, esecutiva ai sensi di legge;

visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 77, in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;

visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.;

vista la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm. e ii. (L.P. 19 giugno 2008 n. 6, L.P. 3 aprile 2009 n. 4, L.P. 27 novembre 2009 n. 15 e L.P. 13 novembre 2014, n. 12) "*Norme in materia dell'autonomia del Trentino*", tenuto conto che le disposizioni recate nelle citate leggi provinciali prevalgono sulle norme con esse eventualmente incompatibili contenute nello Statuto della Comunità;

visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, al fine di consentire la sottoscrizione della convenzione;

vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L:

- in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa il dott. Luca Dalla Rosa, Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione, in data 12 dicembre 2017 esprime parere favorevole

IL PROPONENTE

- dott. Luca Dalla Rosa -

- in ordine alla regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data 14 dicembre 2017 esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- dott.ssa Luisa Pedrinolli -

preso atto che questi pareri sono tutti favorevoli;

tutto ciò premesso;

ad unanimità di voti, legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la *“convenzione quadriennale 2017-2020 fra la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e APT Valsugana soc. coop. per il sostegno finanziario all'accordo con FICK - Federazione Italiana Canoa Kayak finalizzato a realizzare iniziative di promozione turistica sui territori d'ambito che si affacciano sul lago di Caldono”* con l'Azienda per il Turismo Valsugana Società Cooperativa, Via Vittorio Emanuele, 3, 38056 Levico Terme (TN), CF/P.IVA 02043090220, la quale si compone di n. 5 articoli e che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Presidente della Comunità alla stipula della convenzione di cui al punto 1;
3. di imputare, per effetto di quanto disposto al precedente pt. 1, al Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019, che presenta idonea e sufficiente disponibilità, la spesa complessiva (al lordo della ritenuta prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/1073) di € 16.000,00, da assegnare all'Azienda per il Turismo Valsugana Società Cooperativa, Via Vittorio Emanuele, 3, 38056 Levico Terme (TN), CF/P.IVA 02043090220, come di seguito indicato:
 - a. quota anno 2017 per € 4.000,00 al Titolo 1 (capitolo 4500 art. 2), Missione 7, Programma 1, Macroaggregato 4, dando atto che la stessa diverrà esigibile entro il 31 dicembre 2017 ed avendo accertato preventivamente che tale spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
 - b. quota anno 2018 per € 4.000,00 al Titolo 1 (capitolo 4500 art. 2), Missione 7, Programma 1, Macroaggregato 4;
 - c. quota anno 2019 per € 4.000,00 al Titolo 1 (capitolo 4500 art. 2), Missione 7, Programma 1, Macroaggregato 4;
 - d. quota anno 2020 per € 4.000,00 al Titolo 1 (capitolo 4500 art. 2), Missione 7, Programma 1, Macroaggregato 4;
4. di dare atto che gli importi annuali di cui al punto 3 sono conformi agli importi massimi di contributo concedibile ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, approvato con deliberazione assembleare n. 43 dd. 09.12.2013, modificata con deliberazione dell'Assemblea n. 39 dd. 20 ottobre 2014, ulteriormente modificato con deliberazione consiliare n. 45 dd. 29 dicembre 2015;
5. di assegnare il contributo annuale di cui al punto 3. nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 dell'allegata convenzione, provvedendo alla sua liquidazione ed erogazione su presentazione di apposita istanza di liquidazione redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del sopracitato Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, con la precisazione che nella relazione descrittiva allegata all'istanza di liquidazione sia data evidenza dell'avvenuto rispetto degli impegni assunti da FICK Federazione Italiana Canoa Kayak nei confronti dell'Azienda per il Turismo Valsugana Società Cooperativa;
6. di incaricare di tutti gli atti esecutivi di gestione conseguenti ai punti precedenti, il Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione;
7. di dare atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento si applicano anche al beneficiario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso;

8. di disporre, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della L.R. n. 8/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Comunità, sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici";
9. di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per le motivazioni espresse in premessa;
10. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - di opposizione al Comitato Esecutivo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.L.L.R.R.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro sessanta giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.